Codice Civile (art. 2033).

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del codice civile."

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

(…)

2033. Indebito oggettivo.

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato *[c.c. 1185, 1463, 2039]* [(1)]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi *[c.c. 1282]* dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda *[c.c. 1148, 2036]*.

[(1)] Vedi l'*art. 39, L. fall.* (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267*).

(…)